

1612. 15. 1806, la quale acutamente si applicava a tutti i malafici; 153.
e delinquenza de' Nobili, quando in fatto non parla, che di deboli offesi,
ed offendenti. Ne poter era ad altro senso esser guidata, poichè le parole
lo facevano, chiaro, e l'occasione appunto, e cui era nata, più chiara an-
cora le rendeva essendo famose, e note a tutti le ripe intervenute tra la fa-
miglia del Doge Cornaro, e quella del R.^o Renier Teno. Che se quello
Legge avere attribuite al solo Giudizio del C. di X. tutte le cose de' Nobili
non sarebbe ninasta veruna potestà al Tribunale de' Capitani, ne alli Mag.^{ti}
della sanità, Bebenia, Sompe, Capponi, Sopramonastri, ed altri i quali tutti
nelle rispettive inspezioni senza contraddizione alcuna la esercitavano. Dun-
que esser affatto nuova l'intelligenza, che si dava alla Legge, e contraddi-
stisi alla notorietà de' fatti e al senso degli uomini parati, e presenti a
concludere le linee a quel Centro cui si mirava. Ne toglieri l'enorme
apporto delle riprese fatte con la nuova Proposizione all'autorità degli
accennati Mag.^{ti}; poichè secondo le stesse regole dei Legali, che tanto più
avano ai due, la riprese del diritto non stabilisce diritto. E l'apporto anzi compari-
re più enorme poichè si cercava di porre a opposto l'autorità di tutti gli altri
boncar quella sola degli inquisitori di Stato. Non farsi a questi alcuna riprese
e non riconoscere in essi alcun jus antico; ma darli ai medesimi un jus tutto nuo-
vo e distruggere da fondamenti l'autorità vecchia, e conepa tutti i Giudici
emanati sino in presente. Non accordarsi a questi nemmeno tanta autorità
quanta ne godevano quelli, perchè a questi non si permettesse di
condannare e più di due anni quando quelli potevano a cinque
e più. Impariarsi al C. di X. la facoltà di delegar casi ancor ad
essi Mag.^{ti} e distruggere ancor in questa parte l'autorità e sopra-
stato usata dal C. di X. e creare una nuova e rinchiusa tra an-
gusti confini. Specie in vero e magnifiche essere le parole della
Proposizione; ma sotto quel velo nascondersi un'effetto troppo amaro
e pernicioso. Le documenti suoi, e la lunga consuetudine aver
già approvate tre cose; facoltà amplissima nel C. di X. di delega-
re materie di sua competenza e di darle in Governo a suoi Ma-
g.^{ti}; Autorità legittima utile, e antica ne' inquisitori di Stato,
e le materie delegate; approvazione e lode continua fatta dal
M. C. a tali pratiche e deliberazioni. Replicarne però la lezione
di alcuna, e non concludere la Memoria alla Verità. Dopo aver accennati
questi